



Rep. n.

in data

**3° REPARTO INFRASTRUTTURE**

Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano

Codice fiscale 80072510151

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA****A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA**

stipulato ai sensi dell'art. 16 del R.d. 2440/1923 e dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di smaltimento rifiuti terrosi contenenti amianto e macinazione e vibro-vagliatura cumuli da realizzarsi nell'area sud-est della caserma "Ugo Mara" in Solbiate Olona (VA) previa bonifica bellica dell'area. Cod. es. **020416** – C.U.P. **D14E17000630001** – C.I.G. **7214638B9C** (Esercizio finanziario **2017** – Area SME – Capitolo **7120/12** - Codice I.D. **2923** )

**OPERATORE ECONOMICO**

“(®)”

**DEFINIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE**

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo	€	(®)	Importo per
l'esecuzione delle lavorazioni a misura	€	(®)	
Importo per l'esecuzione dei servizi	€	(®)	
sommano	€	(®)	
A dedurre ribasso offerto pari al (®)			
Importo netto delle lavorazioni a corpo	€	(®)	
Importo netto delle lavorazioni a misura	€	(®)	
Importo netto dei servizi	€	(®)	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	(®)	



Importo contrattuale € ,®

L'anno ® (®), il giorno ® (®) del mese di ®, nella sede del 3° Reparto Infrastrutture di Milano sito in via Mario Pagano, 22, avanti a me ® ® dott. ®, Ufficiale Rogante del 3° Reparto Infrastrutture di Milano, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti concordemente rinunciato ai sensi dell'art. 48 della L. n. 89/1913, sono convenuti:

- per l'Amministrazione difesa il ®, nato a ®, il ®, ® del 3° Reparto Infrastrutture, codice fiscale ®, domiciliato per la carica in via Mario Pagano, 22, 20145, Milano, autorizzato alla stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 97 del R.d. 827/1924;
- per l'operatore economico il ®, nato a ®, il ®, residente a ®, codice fiscale ®, della cui identità sono certo, in qualità di ® dell'operatore medesimo, con sede in ®, codice fiscale e partita IVA n. ®, iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ® al n. ®, come attestato con certificato n. ® del ®, posizione INPS matricola ®, sede di ®, posizione INAIL codice cliente ®, sede di ®, Cassa Edile n. ®, sede di ®, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

#### PREMESSO CHE

1. il **Comando Truppe Alpine**, con disposizione n. 9 in data 9 agosto 2017, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ha determinato di contrarre l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui in epigrafe, seguendo una procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016), col criterio del prezzo più basso ed applicazione dell'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia (art. 95, comma 4, lett. a) e art. 97, comma 8,



del d.lgs. 50/2016), delegando il 3° Reparto Infrastrutture allo svolgimento delle attività relative alla fase dell'affidamento;

2. il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 in data 29 settembre 2017, sul sito internet del committente, [www.esercito.difesa.it](http://www.esercito.difesa.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), nonché sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a diffusione locale “La Prealpina” in data 2 ottobre 2017 ;

3. al termine della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, così come emerge dal verbale di gara n. ® di repertorio del ®, è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'appaltatore, che ha offerto il ribasso del ® immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari a ®, calcolata applicando il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lett. ®);

4. il comandante del 3° Reparto Infrastrutture, con determina n. ®, in data ®, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui al precedente punto 3), aggiudicando i lavori a favore dell'appaltatore per un importo di euro ® di cui euro ® per l'esecuzione dei lavori ed euro ® quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5. in capo all'appaltatore, sono stati accertati ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice:

a) l'inesistenza delle cause di esclusione, relative ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

b) l'esistenza dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 del



d.lgs. 50/2016;

c) l'esistenza dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, in rapporto all'appalto specifico, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016;

6. in esito agli accertamenti di cui al precedente punto 5), ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione, di cui al precedente punto 3, deve intendersi divenuta efficace;

7. l'avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ® del ®, sul profilo del committente, [www.esercito.difesa.it](http://www.esercito.difesa.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), nonché sul quotidiano a diffusione nazionale ® e sul quotidiano a diffusione locale ® in data ®;

8. il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e l'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ove hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto e pertanto l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### CAPO I

#### OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO



### **Articolo 1 - Dichiarazione impegnativa**

1. L'appaltatore si obbliga, in forza del presente contratto, in nome e per conto dell'operatore economico ®, identificato in premessa, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire ed ultimare a totali sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri senza riserva alcuna, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori lavori, i servizi e le forniture descritti nel seguito, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

1. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di smaltimento dei rifiuti terrosi contenenti amianto e macinazione e vibro-vagliatura dei cumuli da realizzarsi nell'area sud-est della caserma "Ugo Mara" in Solbiate Olona (VA) nonché dei servizi e delle eventuali forniture accessorie.
2. I lavori, i servizi e le forniture oggetto del contratto, così come compiutamente indicati nella documentazione descrittiva e grafica costituente il progetto esecutivo, sono necessari per dare il lavoro completamente finito e dotato delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dalla documentazione suddetta.
3. Nella esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto dovranno essere osservate le migliori regole dell'arte, inoltre l'appaltatore, nell'adempimento di qualsiasi obbligo contrattuale, dovrà sempre conformarsi alla massima diligenza.

### **Articolo 3 - Importo contrattuale**

L'importo contrattuale si desume dallo schema riportato di seguito:

Importo delle lavorazioni a corpo € ®



	Importo delle lavorazioni a misura	€	®	
	Importo per l'esecuzione dei servizi	€	®	
	sommano	€	®	
	A dedurre ribasso offerto pari al ®,®%	€	®	
	Rimangono	€	®	
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (a corpo)	€	®	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€	®	
	<b>Articolo 4 - Modalità di stipulazione del contratto</b>			
1.	Il contratto è stipulato per la parte servizi interamente a corpo, per la parte lavori in parte “a corpo” in parte “a misura”.			
2.	L'importo della parte a corpo (lavori e servizi), come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori/servizi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori/servizi.			
3.	Per i lavori previsti “a misura” i prezzi unitari costituiscono i prezzi contrattuali.			
	<b>Articolo 5 - Categorie assunte e percentuali di esecuzione dei lavori</b>			
	(l'articolo sarà tradotto in contratto in caso di appaltatore costituito da raggruppamento temporaneo, limitatamente alla parte lavori)			
	Trattandosi di appaltatore costituito da imprenditori raggruppati in senso orizzontale/verticale/misto (specificare se orizzontale, verticale o misto), ai sensi dell'art. 92, del d.P.R. 207/2010, sulla base dell'offerta formulata, i lavori saranno così eseguiti:			
	1) categoria prevalente OG12:        ;			
	Pag. 6 di 54			



2) categoria scorporabile OS1:        ;

3) categoria scorporabile OG3:        .

(saranno indicate le assegnazioni e le eventuali percentuali di partecipazione/esecuzione di ciascuna imprenditore costituente il raggruppamento)

## CAPO II

### DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Articolo 6 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Nell'esecuzione del contratto dovranno essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

a. il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (R.d. 2440/1923), “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

b) il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (R.d. 827/1924), “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

c) il decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (d. Ministero lavori pubblici 145/2000), “Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, (relativamente per gli articoli in vigore) d'ora in avanti definito capitolato generale, per quanto non in contrasto con il codice e con il regolamento e per quanto non diversamente convenuto nel contratto;

d) il decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 (d.M. 123/2004), “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative



previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”;

e) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d.lgs. 81/2008), “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

f) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d.P.R.207/2010), “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con riferimento alle norme non abrogate dal codice per quanto non diversamente stabilito e/o convenuto nel contratto e compatibilmente con le disposizioni del regolamento difesa;

g) il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 (d.P.R. 236/2012), “Regolamento recante disciplina delle attività del ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 per quanto non in contrasto con il codice;

i) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013 n. 55, attuativo dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007 n.





244, come modificata dal D.lgs. n. 201/2011;

j) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d.lgs. 50/2016) “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.lgs. n. 57/2017.

2. Nel contratto ed in tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo, il richiamo a qualsiasi tipo di norma di legge, regolamentare, ecc. deve intendersi sempre comprensivo di tutte le successive modificazioni e integrazioni intervenute nel tempo.

#### **Articolo 7. Documenti facenti parte del contratto**

1. Sono allegati al presente contratto, per farne parte integrante, salvo il capitolato speciale generale, la cauzione definitiva ed il patto d'integrità che pur facendone parte integrante e sostanziale sono solo richiamati i seguenti documenti del progetto esecutivo:

- a) patto d'integrità;
- b) capitolato speciale d'appalto, d'ora in avanti definito capitolato speciale;
- c) cronoprogramma;
- d) elenco dei prezzi unitari;
- e) analisi prezzi;
- f) computo metrico estimativo;
- g) relazione generale;
- h) piano di sicurezza e coordinamento con allegate n. 1 tavole grafiche;
- i) cauzione definitiva.

2. E' altresì allegato al contratto l'elaborato unificato, predisposto dalla stazione appaltante, comprendente l'elenco descrittivo delle voci unitarie e la lista delle categorie di lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, controfirmato per accettazione



dall'appaltatore

## **Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale**

### **d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati costituenti il progetto esecutivo, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la realizzazione del progetto esecutivo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



2. Con la sottoscrizione del contratto è implicita la dichiarazione che l'appaltatore, esaminate le condizioni generali d'appalto, le condizioni contrattuali, i documenti costituenti il progetto esecutivo, i luoghi di lavoro, risulta essere nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

#### **Articolo 10 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Si richiamano integralmente gli artt. 2 e 4 del capitolato generale.
2. In osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, del capitolato generale, l'appaltatore elegge domicilio in ® e, ai sensi di quanto prescritto, dall'art. 52, comma 1, del codice, autorizza la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione inerente il presente appalto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ®.
3. Ove l'appaltatore si voglia avvalere di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del capitolato generale, dovrà darne comunicazione preventiva alla stazione appaltante, nelle forme e nei modi stabiliti.

#### **Articolo 11 – Recupero spese di pubblicità**

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese per la pubblicità obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di **60 giorni** dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.
2. Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria



provinciale dello Stato sul Capo XVI, capitolo 3580 - “Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero della Difesa - art. 3 recuperi restituzioni e rimborsi vari” a mezzo c/c postale o con bonifico bancario indicando il seguente conto corrente / codice IBAN n. ® la casuale ed il codice fiscale del versante.

3. Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno successivo all'aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell'intimazione di pagamento.

#### **Articolo 12 – Recesso unilaterale dell'appaltatore**

1. In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice o di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei controlli di cui agli articoli 32, comma 12, e 33 del Codice, l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.
2. L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

#### **Articolo 13 – Recesso dell'Amministrazione**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice.

#### **Articolo 14 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di**



### **integrità.**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.
2. All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.
3. L'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter) del D.lgs. 165/2001, si impegna, inoltre, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **CAPO III**

#### **TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI - COLLAUDO**

##### **Articolo 15 - Termini per l'esecuzione dell'appalto**

1. L'appalto si compone di quattro fasi per ciascuna delle quali è previsto un termine di esecuzione.
2. La prima fase inerente la redazione della documentazione per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta inerenti l'assoggettabilità alla VIA, e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori dovrà



a) essere avviata, a mezzo ordine di servizio, entro il termine di **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell'intervenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dell'organo di controllo;

b) essere completata entro il termine di **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi dalla data di ricezione dell'apposito ordine di servizio.

3. La seconda fase inerente la progettazione del servizio di bonifica bellica dovrà essere completata entro il termine di **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi dalla data di ricezione di apposito ordine di servizio;

4. La terza fase inerente l'esecuzione dei servizi di bonifica da ordigni bellici dovrà essere completata entro il termine di **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi, conteggiati dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.

5. La quarta fase inerente l'esecuzione dei lavori dovrà essere completata nel termine di **120 (centoventi) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

a) i giorni festivi e semifestivi;

b) i giorni delle ferie contrattuali;

c) i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche, e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;

d) i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **15 (quindici) giornate**.

6. Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di eventuali sospensioni, riprese ed il verbale di ultimazione dei lavori.



7. Entro il 5 del mese successivo a quello in cui si sono verificate le sospensioni per avverse cause meteorologiche l'impresa deve documentare le stesse allegando il bollettino meteorologico emesso da Organi qualificati
8. Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.
9. Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.
10. Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

#### **Articolo 16 - Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro **15 (quindici) giorni** dal perfezionamento della terza fase.
2. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il luogo e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore stesso. Dalla data del verbale



decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

3. Se l'appaltatore non si presenta nel giorno e nel luogo stabiliti, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **Articolo 17 – Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna**

1. Qualora l'avvio della prima fase avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto.
2. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:
  - a) **1,00 per cento** per la parte dell'importo fino a 150.000,00 euro;
  - b) **0,50 per cento** per la eccedenza fino a 1.000.000 di euro;
  - c) **0,20 per cento** per la parte eccedente 1.000.000 di euro.
3. Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dell'appalto nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
4. Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.
5. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento





della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

#### **Art. 18 - Sospensioni**

1. La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 107 del codice.
2. Le esigenze operative connessi ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 107, comma 2, del codice e 41, comma 1, del regolamento difesa.
3. Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.
4. Nel corso della sospensione il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti, e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
5. Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del codice.

#### **Articolo 19 - Penali in caso di ritardo**

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, in caso di ritardo nel compimento delle prestazioni, imputabile a fatto dell'impresa, trattandosi di appalto con



esecuzione articolata in più fasi, la penale sarà pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale riferito a ciascuna fase, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle distinte scadenze stabilite per ciascuna prestazione dal precedente art. 15 e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

2. Tutte le penali saranno applicate a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

#### **Articolo 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione e proroghe**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle prestazioni, salvo che siano ordinati dalla direzione lavori o concordati con questa;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto;

e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.



2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altri imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, se esso appaltatore non abbia tempestivamente, per iscritto, denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a detti diversi operatori economici.

3. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Al riguardo si specifica che a parziale deroga, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.P.R. n. 236/2012, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

#### **Articolo 21 - Rispetto delle scadenze inderogabili del cronoprogramma**

Nella compilazione del programma esecutivo di cui all'art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010, da presentare nei termini e nei modi stabiliti dal capitolato speciale, è fatto obbligo all'appaltatore di rispettare eventuali scadenze inderogabili fissate nel cronoprogramma, relativamente all'approntamento delle opere necessarie all'inizio di servizi, forniture e lavori da effettuarsi da altri fornitori e/o imprenditori, per conto della stazione appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

#### **Articolo 22 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta



dall'appaltatore se non è disposta dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

#### **Articolo 23 - Manutenzione gratuita**

Fintantoché non siano intervenuti il collaudo provvisorio o la consegna anticipata delle opere, l'appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione delle opere e degli impianti eseguiti.

#### **Articolo 24 - Collaudo**

1. Il collaudo dei lavori sarà effettuato entro 6 mesi dall'ultimazione degli stessi.
2. Si richiamano integralmente l'art. 102, commi 2 e 3, del codice, gli art. dal 46 al 57, del d.P.R. 236/2012 e gli art. dal 215 al 235 del d.P.R. del 207/2010.

#### **Articolo 25 - Collaudo in corso d'opera**

1. È facoltà della stazione appaltante procedere alla esecuzione del collaudo dei lavori in corso d'opera.
2. Si richiamano l'art. 215, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 46, del d.P.R. 236/2012.

#### **Articolo 26 - Consegna anticipata delle opere**



È facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna anticipata delle opere con le modalità di cui all'art. 230 del d.P.R. 207/2010 e l'art. 55, del d.P.R. 236/2012.

#### **CAPO IV**

#### **GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **Articolo 27 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. art. 103, comma 1, del codice, l'appaltatore ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n. ® rilasciata in data ® dalla ® – agenzia di ® – per un importo di € ® (®) corrispondente al ®% (®) dell'importo complessivo dell'appalto e che la polizza è munita di autentica delle firme a rogito di ®, notaio in ®, iscritto nel ruolo del collegio notarile di ® [specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 103, comma 1, ultimo periodo del codice]
2. La predetta polizza è stata accettata dalla stazione appaltante per conto dello stipulante, ®, il quale ne ha riconosciuta e ne dichiara la validità.
3. Si applica l'art. 103, comma 5, del codice.
4. La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

##### **Articolo 28 - Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio di bonifica bellica, la polizza di cui all'art. 103, comma 7, del codice. Nel caso di specie:



a) la somma assicurata per le opere è fissata pari all'importo contrattuale

ossia pari a € ® (® in lettere);

b) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi

è pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

#### **Articolo 29 – Danni**

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

4. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

5. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

6. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a



che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

7. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

8. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

9. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

**Articolo 30 - Incameramento della cauzione in caso di risoluzione del contratto.**

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del codice, la stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta



per il riappalto dell'opera ed il completamento dei lavori, salvo e  
impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni eccedenti l'importo  
della cauzione.

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Articolo 31 - Anticipazione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 sarà corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (da presentare alla direzione lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori) d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. L'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. Si considera effettivo inizio dei lavori l'avvio del servizio di bonifica bellica.
4. L'appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, con il contestuale obbligo di restituzione delle somme anticipate maggiorate degli interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.





### **Art. 32 - Pagamento con più acconti e saldo finale**

1. Gli acconti saranno pagati nel corso dell'esecuzione dell'appalto in base ai dati risultanti dai documenti contabili.
2. Gli importi dovuti all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla prima, seconda e terza fase saranno pagati a seguito della trasmissione alla stazione appaltante da parte del competente ufficio B.C.M del verbale di constatazione relativo alle aree bonificate.
3. Gli importi dovuti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori saranno pagati con più acconti al raggiungimento di un avanzamento delle opere al lordo del ribasso pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila), eccezion fatta per l'ultimo acconto che potrà avere anche un importo inferiore. Agli acconti viene applicata la ritenuta dello 0,50% che sarà rimborsata con la rata di saldo.
4. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo di esecuzione di cui sopra.
5. La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di una o più delle lavorazioni "a misura", "a corpo" o "ad economia", previste dal contratto.
6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione
7. Si richiamano integralmente l'art. 30, comma 5, (ritenuta 0,50%) e l'art. 102, comma 4, del codice, gli artt. 180 commi 5, 6 e 7, 194 e 235 del d.P.R. 207/2010.



8. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice il termine per l'emissione del certificato di pagamento non può superare i **45 (quarantacinque) giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.
9. Il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento per la rata di saldo all'esito positivo del collaudo.
10. Il termine per il pagamento della rata di saldo, in considerazione della necessità dell'Amministrazione appaltante di effettuare adeguati controlli di regolarità amministrativa e contabile, è concordato dalle parti contraenti e fissato in **60 (sessanta) giorni** a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.
11. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
12. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del codice

### **Art. 33 - Fatturazione**

1. La fattura dovrà essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico secondo quanto previsto dagli allegati a) e b) del D.M. n. 55/2013, dovrà contenere tra gli elementi obbligatori la denominazione dell'ente "Ministero Difesa", il codice Univoco d'ufficio "®", il nome dell'ufficio "®" nonché il CUP ® ed il CIG ® e dovrà essere trasmessa dall'operatore economico



direttamente al Sistema di Inter-scambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

2. La mancata o l'errata ottemperanza a dette prescrizioni comporterà l'impossibilità per l'amministrazione di procedere al pagamento del dovuto.
3. Il riconoscimento della fattura contemplato dal decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

#### **Articolo 34 - Modalità di pagamento**

1. Tutti i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento intestati all'appaltatore estinguibili mediante accreditamento sul conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni aperto presso la ®, codice IBAN ®, sul quale è/sono delegato/i ad operare il sig./i sigg. ®.
2. Ogni eventuale richiesta di variazione alla suddetta modalità di pagamento, dovrà essere comunicata tempestivamente e nelle forme dovute alla stazione appaltante. Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.
3. La stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da modifiche non comunicate tempestivamente e non legalmente giustificate.

#### **Articolo 35 - Ritardi nei pagamenti.**

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo, imputabile alla stazione appaltante, si applica l'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.



### **Articolo 36 - Prezzo chiuso**

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione del prezzo e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del codice e dall'art. 40, del D.P.R. 207/2010.

### **Articolo 37 - Cessione del contratto e cessione del corrispettivo d'appalto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Si richiama l'art. 106, comma 13, del codice.

### **Articolo 38 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente atto assume l'impegno di osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE PER LA FASE ESECUTIVA**

#### **Articolo 39 - Direttore di cantiere**

1. Entro il termine di 10 giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti l'inizio dei lavori, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia dell'atto formale relativo alla nomina del direttore di cantiere. L'atto dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dall'incaricato. È fatto obbligo al direttore di cantiere di presenziare costantemente presso lo stesso, in presenza di qualsiasi forma di attività in atto.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere l'appaltatore intendesse variare



la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla direzione lavori per il necessario assenso del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva.

3. Si richiama integralmente l'art. 6 del capitolato generale.

#### **Articolo 40 - Lavorazioni materiali componenti e sistemi**

1. Si richiamano integralmente gli artt. 16, 17, 18 e 19 del capitolato generale.
2. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e



la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Nella esecuzione di tutte le lavorazioni, delle forniture e dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, ed in qualsiasi altro documento facente parte del progetto esecutivo.

9. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

10. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 30 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione, la



campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc., previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

11. Per ciascun materiale, componente, sistema o sub-sistema da sottoporre a scelta di campionamento dovrà essere presentata idonea documentazione tecnico-certificativa idonea a dimostrare luogo di provenienza nonché caratteristiche tecnologiche e prestazionali.

#### **Articolo 41 - Trasporto e pesatura dei materiali**

1. Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali, che a suo giudizio possono essere utilmente reimpiegati, presso enti dell'Amministrazione difesa fino ad una distanza massima di Km.  $\text{\textcircled{R}}$  ( $\text{\textcircled{R}}$ ), salva diversa prescrizione riportata nel capitolato speciale.
3. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza di un rappresentante della direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.
4. Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

#### **Articolo 42 - Accertamenti di laboratorio**

1. L'esecuzione degli accertamenti di laboratorio obbligatori ovvero



eventualmente prescritti dal capitolato speciale, è disposta dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione.

2. L'appaltatore è tenuto a prestare ogni forma di assistenza, in termini di personale, attrezzature e mezzi, per il prelievo dei campioni, l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura ed il successivo trasporto presso i laboratori indicati dalla direzione lavori.

3. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

4. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

#### **Articolo 43 - Verifiche statiche e tecniche in corso d'opera**

1. Fatto salvo il collaudo statico di competenza del collaudatore, saranno oggetto di verifiche statiche e tecniche in corso d'opera, tutte le strutture portanti – costituite da qualsiasi tipo di materiale – e tutti gli impianti di fornitura servizi e di sicurezza, da realizzarsi nel corso dell'appalto.

2. L'elencazione delle prove specifiche da effettuarsi su ciascun elemento tecnologico (struttura ed impianto) è riportata nel capitolato speciale.

3. Sia le verifiche statiche che quelle tecniche, saranno eseguiti da professionisti, scelti e nominati dalla stazione appaltante, competenti nei





settori specifici ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

4. L'appaltatore dovrà fornire le maestranze necessarie, i mezzi e le attrezzature specifiche richieste per lo svolgimento delle verifiche in genere.

#### **Articolo 44 - Contabilizzazione dei lavori a corpo**

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando al prezzo offerto le aliquote percentuali di cui all'art. 43, del d.P.R. 207/2010, corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti, così come riportate in apposite tabelle contenute nella parte prima del capitolato speciale.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione descrittiva e grafica del progetto esecutivo. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. Si richiamano integralmente gli artt. 184 e 185, del d.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 45 - Contabilizzazione dei lavori a misura**

1. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando alle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite i prezzi unitari contrattuali.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nella



documentazione descrittiva e grafica del progetto esecutivo.

3. Si richiama integralmente l'art. 185 del d.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 46 - Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza**

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale alla quota percentuale delle prestazioni eseguite.

#### **Articolo 47 - Definizione delle controversie**

1. Per la definizione delle controversie è escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del codice.
2. Trova invece applicazione l'art. 25 del codice di procedura civile.
3. Si conviene che il Foro competente è quello di Milano, ove ha sede l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

### **CAPO VII**

#### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

##### **Articolo 48 - Normativa di riferimento**

Si richiama integralmente l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

##### **Articolo 49 - Lavorazioni e/o parti subappaltabili**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), del codice l'appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo, nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, esclusivamente le seguenti lavorazioni/servizi indicate all'atto dell'offerta: ®.  
  
(saranno indicate tutte le prestazioni per le quali l'operatore, in sede di offerta, abbia manifestato volontà di subappaltare).
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del codice per i lavori di cui all'art. 89, comma 1, del codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può



essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

3. Si richiama l'art. 105, comma 14, del codice, specificando che, per la parte lavori, i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, delle varie lavorazioni subappaltabili elencate al comma 1, si dovranno desumere a partire dalla definizione dei gruppi delle lavorazioni omogenee e relativi importi, così come riportata nel capitolato speciale.

**(la formulazione che segue dovrà essere tradotta in contratto, in sostituzione dei precedenti commi 1, 2 e 3, ove l'appaltatore, in sede di offerta, non abbia manifestato volontà di subappaltare lavorazioni)**

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del codice l'appaltatore non potrà subappaltare o concedere in cottimo alcuna prestazione.

#### **Articolo 50 - Istanze di subappalto**

In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105, comma 7, del codice le istanze di subappalto dovranno essere presentate nei tempi e nei modi indicati in apposito disciplinare, fornito all'appaltatore dalla stazione appaltante, contestualmente all'invio della comunicazione inerente la convocazione per la consegna dei lavori.

#### **Articolo 51 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. aa) del codice;
  - b) in caso d'inadempimento da parte dell'appaltatore;



c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Al di fuori di queste ipotesi la stazione appaltante corrisponde l'importo dovuto per le prestazioni subappaltate all'appaltatore il quale è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento a favore dell'appaltatore medesimo.

#### **Articolo 52 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, lettere a ) e c) del presente atto l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
3. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore, né di altri imprenditori autorizzati ad entrare nel cantiere, verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato e comporterà l'applicazione dell'art. 21, della L. n. 646/82.

### **CAPO VIII**

#### **SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI**

##### **Articolo 53 - Norme generali di sicurezza**

1. Le prestazioni appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le



norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Articolo 54 - Piano di sicurezza e coordinamento**

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'amministrazione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
3. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
4. Si applicano l'art. 100, commi 3, 4 e 5 e l'art. 101, comma 2, del d.lgs. 81/2008.



### **Articolo 55 - Piano operativo di sicurezza**

1. Si richiama l'art. 101, comma 3, del d.lgs. 81/2008.
2. Ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, presentati anche dalle imprese subappaltatrici, dovrà essere verificata preventivamente dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
3. Qualora richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà consegnare gli aggiornamenti dei piani operativi di sicurezza, con un anticipo minimo di 5 giorni lavorativi rispetto all'inizio delle lavorazioni da eseguire; le stesse potranno avere inizio successivamente all'intervenuta approvazione degli aggiornamenti medesimi.
4. In caso di mancata approvazione dei piani operativi di sicurezza, l'appaltatore non potrà eseguire le lavorazioni ivi indicate e non avrà titolo ad ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali, fintanto che i piani non siano stati modificati e successivamente accettati dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
5. Si richiama integralmente l'art. 105, comma 17 del codice, specificando che il direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare costantemente in cantiere durante lo svolgimento di qualsiasi attività.

### **Articolo 56 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale**

1. In osservanza dell'art. 90, comma 9, lettera a), del d.lgs. 81/2008, prima che i lavori abbiano inizio, con un anticipo minimo di 15 giorni, l'appaltatore dovrà esibire al responsabile dei lavori la documentazione di cui all'allegato XVII al suddetto d.lgs. 81/2008.
2. Si richiama integralmente l'allegato XVII, comma 3, del d.lgs. 81/2008.



## **Articolo 57 - Organico delle imprese e denunce a INPS, INAIL e Cassa**

### **edile**

Prima che i lavori abbiano inizio, con un anticipo minimo di 15 giorni, l'appaltatore, per proprio conto e per conto di tutte le imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere al responsabile dei lavori le dichiarazioni di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 81/2008.

## **Articolo 58 - Obblighi vari e misure generali di tutela**

1. È fatto obbligo all'appaltatore di rispettare e far rispettare a tutti i lavoratori autonomi presenti in cantiere ed a tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ciascuno per la parte di propria competenza, gli obblighi e le misure generali di tutela di cui agli articoli 94, 95 e 96 del d.lgs. 81/2008 che qui s'intendono richiamati integralmente.
2. Prima che i lavori abbiano inizio è fatto obbligo all'appaltatore di consegnare, al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche per conto delle imprese subappaltatrici, l'elenco nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

## **Articolo 59 - Tutela dei lavoratori**

1. A tutela dei lavoratori trovano applicazione l'art. 30, commi 5 e 6, e l'art. 103, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del codice, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
3. A fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la



stazione appaltante:

- a) per quanto attiene alla prova della regolarità contributiva acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori e sub-affidatari;
- b) per quanto attiene alla prova della regolarità retributiva l'appaltatore e per suo tramite il subappaltatore sono tenuti a fornire alla stazione appaltante, con cadenza mensile una dichiarazione sottoscritta da ciascun lavoratore nella quale ciascuno dichiara di aver ricevuto il salario relativo al mese in questione.

#### **Articolo 60 - Orario di lavoro – Disciplina del cantiere**

1. È fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.
2. È fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.
3. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato a osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve assumere per i suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del





personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

## **CAPO IX**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 61 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri previsti dalle norme già citate ed agli altri indicati nel presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza, sono a carico dell'appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di cui ai commi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

#### **Oneri finalizzati direttamente alla esecuzione dei lavori**

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dalla documentazione di progetto. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.
3. La predisposizione, a mezzo di professionisti iscritti all'albo nell'ambito delle specifiche competenze, di tutti gli elaborati di progettazione "cantierabile" delle opere da eseguire, realizzati sulla base del progetto esecutivo, ogni



qualvolta necessario e/o a seguito di specifica richiesta del direttore dei lavori.

4. Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa stazione appaltante.
5. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
6. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
7. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, telefoni, gas e fognatura, ecc., necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che potranno eseguire lavori, servizi e forniture per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
8. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.



9. La costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, illuminati, riscaldati e raffrescati, muniti degli arredi necessari e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, telefono, fax, personal computer calcolatrice e materiale di cancelleria.
10. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.
11. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
12. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
13. Le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da



sgomberare subito dopo il collaudo stesso eseguendo una rimozione sistematica di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

14. La pulizia raffinata interna ed esterna, di aree, fabbricati, ecc. che sono stati oggetto di realizzazione o comunque d'intervento nell'ambito dell'appalto, al fine di dare all'utente la possibilità immediata di utilizzo dei locali senza interventi ulteriori. Allo scopo, se necessario, l'appaltatore dovrà anche ricorrere ad imprese di pulizia professionali a proprie cure e spese.

15. Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

**Oneri finalizzati al potere di ingerenza della stazione appaltante**

16. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre imprese per conto della stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

17. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre imprese dalle quali, come dalla stazione



appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

18. L'obbligo di produrre alla direzione lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali saranno effettuate le relative rilevazioni.

19. La esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13 x 18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del direttore dei lavori.

20. La predisposizione in cantiere e l'aggiornamento dei seguenti documenti:

c) copia conforme all'originale dei cedolini del libro unico del lavoro, prodotta nel rispetto della privacy, riferita a tutto il personale operante in cantiere, appartenente all'impresa affidataria ed a tutte le altre imprese esecutrici, aggiornata con cadenza mensile, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento al penultimo mese concluso;

d) registro di cantiere, aggiornato con cadenza giornaliera;

e) registro delle annotazioni per le visite di tipo ispettivo;

f) tutto quanto altro previsto a carico del datore di lavoro, dalle norme di settore, con riferimento all'impresa affidataria ed a tutte le imprese esecutrici, in relazione alla specifica tipologia del cantiere ed alle



lavorazioni da effettuare, con particolare riguardo:

- alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), in generale ed in particolare;
- alle macchine, alle attrezzature, agli apprestamenti ed agli impianti di cantiere;
- anche sulla base di richieste ed elenchi specifici presentati dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

**Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'appaltatore**

21. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a termini di contratto.
22. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli indicati nel progetto.
23. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi da riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
24. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (altre amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, enti vari, aziende, società, privati, ecc., concessionari e gestori di servizi pubblici relativi a strade, energia elettrica, telefonia e trasmissione dati, gas, fognatura, acquedotto, consorzi di gestione di canali, rogge ed acque in genere ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,



di tutti i permessi necessari e, a seguire, di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

25. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove previsto, nonché tutti gli adempimenti, nei confronti delle autorità amministrative statali, regionali, provinciali, comunali, enti vari, aziende, società, ecc., concessionari e gestori di servizi pubblici di qualsiasi tipo e natura aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio compreso ogni tipo di onere per l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

26. La predisposizione, ove ne ricorrano gli estremi, di tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli uffici tecnici della stazione appaltante (ufficio tecnico omologazioni e verifiche – U.T.O.V. – costituito presso la GENIODIFE, in particolare), preposti a verifiche e controlli di sicurezza e sanitari previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne.

27. Le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte da attraversare, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.

28. Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati (legge 633/1941 e D.l.s. n. 30/2005).



29. Le spese inerenti le modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore.

30. La produzione, all'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, dei seguenti documenti:

a) consistenza inventariale o aggiornamento della consistenza inventariale, relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, riprodotta con le modalità che saranno indicate dalla direzione lavori;

b) b) n. 3 copie in formato digitale e n. 2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni e degli schemi del "come costruito", riferiti alle componenti architettoniche, alle strutture, alle diverse tipologie impiantistiche, alle attrezzature interne ed esterne, ai sottoservizi, ecc., in termini di piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi, ecc.), redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della direzione lavori, ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

c) nel caso di realizzazione degli impianti elencati all'art. 1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M;

d) documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate, in caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili;

e) le certificazioni e le verbalizzazioni tutte, concernenti collaudi statici, omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del fuoco, U.T.O.V., ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dal capitolato speciale;





f) ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico della stazione appaltante.

31. L'eventuale inosservanza degli obblighi elencati in tutti i commi del presente articolo, costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 62 - Variazioni della composizione societaria**

1. Qualora il soggetto aggiudicatario fosse costituito secondo quanto previsto dall'art. 1 del d. P.C.M. 187/1991, ai sensi dell'art. 2 del medesimo provvedimento, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare con immediatezza alla direzione lavori, eventuali variazioni nella composizione societaria, di entità superiore al 2% (due per cento), rispetto a quanto comunicato in sede di stipula.
2. Tali eventuali variazioni saranno comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura della stazione appaltante.

#### **Articolo 63 - Autorizzazione all'accesso presso il comprensorio oggetto dei lavori**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'accesso presso il comprensorio militare oggetto dei lavori, relativamente al personale ed ai mezzi appartenenti all'impresa appaltatrice, alle imprese subappaltatrici, ai lavoratori autonomi ed alle imprese subfornitrici che dovranno comunque espletare in cantiere



attività di mano d'opera, è fatto obbligo all'appaltatore di presentare le istanze necessarie con almeno 40 giorni di anticipo rispetto agli accessi programmati.

2. Le istanze dovranno essere presentate direttamente al comando dell'ente utente del comprensorio e dovranno essere istruite conformemente alle indicazioni stabilite dal comando medesimo.

3. Il ritardo nella esecuzione dei lavori, in dipendenza del ritardato accesso delle maestranze in cantiere, per causa della ritardata presentazione delle istanze tese ad ottenere le autorizzazioni preventive di cui al comma 1, non potrà costituire motivo di richiesta di proroga dei termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 64 - Attività nell'ambito del complesso infrastrutturale militare**

In considerazione del fatto che le opere oggetto d'appalto saranno eseguite nell'ambito di un complesso infrastrutturale il cui esercizio non dovrà essere penalizzato in alcun modo dall'attività di costruzione, l'appaltatore rinuncerà a priori a qualsiasi azione di rivalsa o richiesta di indennizzo per eventuali rallentamenti nei lavori, minor rendimento di maestranze ecc., in dipendenza dell'attività condotta nell'ambito del complesso infrastrutturale.

#### **Articolo 65 - Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

2. Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a



persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge 646/1982.

#### **Articolo 66 - Cartello di cantiere**

Sin dall'inizio delle operazioni di allestimento del cantiere, l'appaltatore dovrà approntare ed esporre presso l'ingresso dello stesso, o comunque in posizione visibile lungo la recinzione di cantiere, almeno un esemplare di cartello indicatore di forma e contenuto conforme a quanto prescritto dalla vigente normativa (circolare del Ministero lavori pubblici n. 1729/UL/1990; art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001; art. 12 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008; art. 90, comma 7, del D.lgs. n. 81/08; art. 105, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016). Il cartello dovrà essere dimensionato ed organizzato secondo uno schema che sarà fornito dalla direzione lavori. È fatto obbligo all'appaltatore di introdurre tempestivamente nel cartello tutti gli aggiornamenti e le integrazioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori.

#### **Articolo 67 - Tutela del segreto militare**

1. È fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.
2. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori,



dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

#### **Articolo 68 - Registrazione dell'atto**

La registrazione fiscale dell'atto contrattuale sarà effettuata a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

#### **Articolo 69 - Spese contrattuali imposte e tasse**

1. Ai sensi degli artt. 16-bis e 16-ter del R.d. 2440/1923 e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese per la registrazione fiscale, il bollo e le spese di copia e stampa inerenti alla stipula dell'atto contrattuale e di tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo per un importo pari ad euro ® che l'appaltatore ha già versato / si impegna a versare entro il termine di cinque giorni dalla stipula del presente atto;

b) le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Sono inoltre a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri e all'esecuzione dei lavori.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera a), si applica l'art. 16-bis del R.d. 2440/1923, pertanto le spese di cui trattasi



verranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, sul primo pagamento utile.

#### **Articolo 70 - Imposta sul valore aggiunto**

L'I.V.A. sarà a carico della stazione appaltante con aliquota del 22%, ai sensi del d.P.R. 633/1972.

#### **Articolo 71 - Altri argomenti oggetto del rapporto contrattuale**

Per qualsiasi altro argomento oggetto del rapporto contrattuale, non trattato o citato nel presente contratto, si rimanda al codice (d.lgs. 50/2016), al capitolato generale (d. Ministero lavori pubblici 145/2000 relativamente agli articoli ancora in vigore) ed a tutte le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici, che l'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente.

#### **Articolo 72 - Efficacia del contratto**

Il presente contratto s'intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e mentre vincola fin d'ora l'imprenditore, sarà invece efficace e, perciò, esecutivo per la stazione appaltante, soltanto dopo la sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del R.d. 2440/1923 e dell'art. 32, comma 12, del codice

#### **Articolo 73 - Caratteristiche dell'atto e sottoscrizioni finali**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. ⑤ (⑤) pagine a video di cui ⑤ (⑤) scritte interamente e la ⑤ (⑤) scritta su ⑤ (⑤) righe.

Al presente atto sono allegati per farne parte integrante e sostanziale i



seguenti documenti:

- ® composto di n. ® pagine

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- il ®, nella sua qualità di legale rappresentante della società ®.  
Mediante firma digitale rilasciata da ®, valida fino al ®;
- il ® che stipula in nome e per conto dell'amministrazione, mediante firma digitale rilasciata dal Ministero Difesa – PKI di firma qualificata, valida fino al ®;
- l'Ufficiale Rogante, ®, mediante firma digitale rilasciata dal Ministero Difesa – PKI di firma qualificata, valida fino al ®.